



Comune di Bellaria Igea Marina

Piazza del Popolo, 1
47813 Bellaria Igea Marina RN

Capitolato tecnico della Polizza Corpi Lotto 6



DEFINIZIONI GENERALI

Assicurato	L'Ente Contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza.
Capitolato	Il documento articolato in Parti e/o Sezioni che prova il contratto di assicurazione
Contraente	L'Ente, il Comune di Bellaria Igea Marina - nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore - che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.
Franchigia	L'importo fisso di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.
Garanzia	Il singolo rischio coperto dall'assicurazione
Incendio	La combustione con sviluppo di fiamma del veicolo o di sue parti che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo Risarcimento	La somma che la Società eroga all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro.
Polizza	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	La percentuale di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società/Compagnia	L'Impresa assicuratrice indicata nel frontespizio della presente polizza che presta la garanzia

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

1.1) Variazioni del rischio e relative dichiarazioni

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il contraente non è tenuto a comunicare le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

1.2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice, su indicazione della medesima, direttamente o per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. I medesimi termini di applicano al pagamento di proroghe e/o rinnovi.

Qualora, a seguito delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso la società AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere il rischio di cui trattasi in copertura, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta società AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ed s.m.i..

Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione del presente contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

1.3) Effetto e durata del contratto

La presente polizza ha effetto dalle ore 24:00 del 30.09.2023 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2027, scadenze intermedie al 31 dicembre di ogni anno, escludendosi fin d'ora la clausola del tacito rinnovo.

Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata – PEC da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta del Contraente, per un periodo fino a 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all'espletamento di nuova gara.

L'Assicurato ha facoltà di richiedere detto periodo di proroga e la Società si impegna a concederlo alle stesse condizioni economiche e normative, anche per recesso anticipato per sinistro o alla scadenza intermedia della polizza.

1.4) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.5) Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previste al comma 2 dell'Art. 1.1 - "Variazioni del rischio e relative dichiarazioni", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati il tutto al netto degli scoperti e franchigie contrattuali, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente comprese le eventuali regolazioni per il medesimo periodo di oltre il 500%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 50/2016, la revisione del prezzo.

Il Contraente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di revisione, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria eventuale controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla prima scadenza utile; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere il nuovo premio nei termini di cui all'art. 1.2 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

La medesima procedura si applicherà nel caso di diminuzione del rischio contemplata dal comma 3 dell'Art. 1.1 - "Variazioni del rischio e relative dichiarazioni" sia essa richiesta dal Contraente o dalla Società.

1.6 Recesso

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:

Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a centoventi giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre novanta giorni dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sempre che non sia intervenuto un accordo di revisione del prezzo con le modalità di cui all'art.1.5 che precede. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.

La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso. Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Recesso per aggravamento del rischio o eccessiva sinistrosità

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 1.5 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR, oppure posta elettronica certificata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.

Recesso per diminuzione del rischio

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 1.5 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Recesso annuale

Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata- PEC da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata – PEC da parte del ricevente

1.7) Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto, alla Società o al Broker, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Servizio competente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Quanto sopra se non diversamente regolato dalle condizioni previste ai singoli contratti.

1.8) Informativa sui sinistri

La Società si impegna a fornire, dietro richiesta del Broker per conto del Contraente entro 15 giorni dalla richiesta, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:

- estremi del sinistro;
- stato di avanzamento dell'iter liquidativo;
- gli importi liquidati o riservati.

1.9) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

1.10) Arbitrato

Non previsto. Per le eventuali controversie si farà riferimento a quanto stabilito dalla normativa vigente prevista.

Vedere clausola compromissoria

1.11) Assicurazione presso diversi Assicuratori

Il Contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza di altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio per lo stesso rischio.

Quindi la polizza opererà indipendentemente dall'esistenza di altre polizze in essere.

1.12) Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società:

1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale.
2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria.
3. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
4. I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici ovvero nei confronti di ciascun assicuratore in ragione della propria quota .

Resta inteso che le comunicazioni inviate all'Agenzia cui è assegnata la polizza si intendono come inviate alla Società Delegataria.

1.13) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.

1.14) Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione

1.15) Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

1.16) Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma del D. Lgs. 209/2005, la gestione del presente contratto al Consorzio Aspis Consorziato esecutrici Centrale Spa e Curtis srl.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite Centrale S.p.a., e in particolare:

- il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore;
- è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia;
- la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
- ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime;
- le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa;
- la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell'autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali;
- le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell'Ente Contraente verranno da questo trattenute all'atto del perfezionamento;
- le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;
- il Broker (o il Contraente con c.p.c. al Broker) provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker (o al Contraente con c.p.c. al Broker) il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
- la Società incarica il Broker dell'esazione dei premi di competenza del Contraente. Il Broker si impegna a comunicare alla Società tramite fax, telegramma, PEC l'avvenuto pagamento da parte del Contraente, dopodiché sarà debitore in proprio dell'importo del premio comunicato che si impegna a versare entro il giorno 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso. Per quanto previsto al punto 1.2, il Broker comunicherà tramite telefax o telegramma o PEC la decorrenza di garanzia che non potrà comunque essere anteriore alla comunicazione stessa ed alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali. Dopodiché il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell'importo del premio che si impegna a versare alla Società con le modalità e nei termini previsti al comma precedente. Nell'eventualità in cui non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecento sessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima;
- in caso di coassicurazione, quanto previsto nei due punti precedenti verrà gestito dal Broker, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore;
- la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker.
- la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

Al Broker verranno retrocesse provvigioni – che restano esclusivamente a carico dell'Agenzia e/o dell'Impresa aggiudicataria - pari al 12%.

1.17) Estensione territoriale

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero, con l'intesa che la valutazione e la liquidazione dei danni vengano effettuate in Italia, con pagamento degli indennizzi in Euro.

1.18) Foro competente

Per le controversie relative al contratto il foro competente è esclusivamente quello dove risiede il Contraente.

1.19) Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'Art. 1916 C.C. per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'infortunio.

1.20) Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Compagnia fornitrice dei servizi assicurativi, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche.

La Compagnia si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Rimini della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E SUDDIVISIONE DI POLIZZA

2.1) Oggetto dell'assicurazione

Il presente contratto assicura l'unità da diporto (scafo) Motoveliero Teresina costruita nel 1948 dal Cantiere Antonio Amandi, con n. di iscrizione c.e. n. 0407, contraddistinta con sigla e numero RM 4379/D matricola motore 009440 battente Bandiera Italiana, Propulsione Vela con Motore, lunghezza scafo mt. 9,98 , valore € 77.500,00.

2.2) Tipologia di polizza

Il contratto di assicurazione sarà composto dalle Condizioni Generali di Assicurazione e dalle norme particolari così suddivise.

Sezione 1 Norme che regolano l'assicurazione dei danni all'unità da diporto

Sezione 2 Garanzie aggiuntive

Sezione 3 Assistenza alle Unità da diporto.

Forme di garanzie convenute e richiamate nella scheda di offerta:

A (garanzia massima)

B (garanzia ridotta)

C (garanzia minima)

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ALL'UNITA' DA DIPORTO

OGGETTO ASSICURATO

Art. 3.1 – L'unità da diporto è costituita da scafo, apparato motore, impianto elettrico, alberi, manovre fisse e correnti, dotazioni standard di vele (un fiocco e/o un genoa ed una randa per ciascun albero), mobilio fisso, provviste ordinarie, dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norme di legge e da regolamenti (partita "a - corpo" del frontespizio di polizza).

L'unità da diporto comprende anche le seguenti altre partite purché ne siano indicate in polizza (frontespizio di polizza). le somme assicurate o venga fornita altrimenti prova della loro esistenza alla data di decorrenza del rischio:

- attrezzature, equipaggiamenti e strumenti per la navigazione non previsti da norme di legge e da regolamenti; apparecchi audio e audiovisivi stabilmente fissati all'unità da diporto (partita "b – dotazioni" del frontespizio di polizza).;
- vele supplementari rispetto a quelle standard di cui alla partita a) (partita "c – vele extra" del frontespizio di polizza).;
- battelli di servizio e/o motori di servizio (partita "d – battelli e/o motori di servizio" del frontespizio di polizza).

L'unità da diporto non comprende:

- indumenti ed oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa;
- attrezzatura da pesca e da immersioni subacquee;
- documenti, denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti in materiale prezioso;
- oggetti d'arte e di antiquariato.

SOMMA ASSICURATA

Art. 3.2 – La somma assicurata è quella indicata nel frontespizio di polizza.

Agli effetti dell'art. 515 del Codice della Navigazione i valori dichiarati in polizza dal contraente non equivalgono a stima.

LIMITI DI OPERATIVITA'

Art. 3.3 – La garanzia è operante a condizione che l'unità da diporto sia usata esclusivamente per la navigazione da diporto dalla quale esuli il fine di lucro:

a) entro i seguenti limiti geografici:

- in acqua: nel Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché le acque interne dei Paesi europei;
- a terra: nei Paesi bagnati dalle predette acque, sia marine che interne;

b) durante:

- la navigazione o la giacenza in acqua con persone a bordo;
- le operazioni di rimorchio per prestare assistenza o salvataggio e quando rimorchiata per necessità;
- la giacenza senza persone a bordo:
 - in porto
 - in acque marine protette dai venti e dal movimento ondoso per almeno tre quadranti (cioè quando vi sia riparo per almeno 270 gradi di bussola) ed in acque interne,
 - a terra;
- l'alaggio, il varo e la movimentazione a terra nell'ambito degli approdi, dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi, effettuati con mezzi idonei;
- l'ordinaria manutenzione e le riparazioni di danni a carico della Società;

c) purché l'unità da diporto ed il comandante e/o il conducente siano in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore.

Qualora l'assicurazione sia stata stipulata nella forma di garanzia "A" e l'unità da diporto navighi in un periodo diverso da quello convenuto per la navigazione nel frontespizio di polizza, l'assicurazione resterà operante nei limiti della garanzia "B".

RISCHI ASSICURATI

Art. 3.4 – La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dall'unità da diporto descritta nel frontespizio di polizza a seconda della forma di garanzia convenuta e ivi richiamata.

"A" (garanzia massima) – La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono.

L'assicurazione dei danni parziali è prestata ai seguenti termini:

- a) i danni allo scafo e ad altre parti dell'unità da diporto non menzionate ai successivi punti b), c), d), sono risarcibili in conseguenza di qualsiasi avvenimento;
- b) i danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio,

urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto causati da movimento ondoso per cattivo tempo;

- c) i danni alle vele sono risarcibili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissate, oppure di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto o collisione dell'unità da diporto;
- d) i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.

“B” (garanzia ridotta) – La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono.

I danni parziali sono assicurati se conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.

“C” (garanzia minima) – La garanzia copre, in conseguenza di qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono esclusi i casi di furto, rapina e pirateria.

Sono comprese inoltre nell'assicurazione, qualunque sia la forma di garanzia convenuta, le spese ed il compenso di assistenza o di salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti.

RISCHI ESCLUSI

Art. 3.5 – Per le garanzie “A”, “B” e “C”, previste dall'art. 3.4 (Rischi assicurati) sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da:

- a) dolo del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo, dei familiari, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del capitano, del conducente e dell'equipaggio;
- b) insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'unità da diporto stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra;
- c) innavigabilità dell'unità da diporto, deficiente manutenzione, usura;
- d) alluvione, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica;
- e) atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro;
- f) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro

conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;

g) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

La garanzia non vale:

h) quando, in caso di furto, gli oggetti assicurati non stabilmente fissati all'unità da diporto, non siano protetti da adeguato congegno antifurto ovvero non siano riposti in locali chiusi (a bordo o a terra) ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno antifurto. Il suddetto disposto non vale per il battello di servizio; non vale altresì per i mezzi di salvataggio quando l'unità da diporto si trova con persone a bordo;

i) per i danni all'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare.

Infine per la garanzia "A" prevista dall'art. 3.4 (Rischi assicurati), sono esclusi dall'assicurazione:

j) i danni ai battelli di servizio trainati a rimorchio;

k) i danni ai motori fuoribordo caduti in mare, salvo che ciò sia conseguenza di urto, collisione, incaglio;

l) i danni da bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;

m) le parti affette da vizi occulti.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Art. 3.6 – In caso di sinistro l'Assicurato deve:

a) far pervenire alla Società avviso scritto, ai sensi dell'art. 1913 Cod. Civ., preceduto da telegramma o telex o telefax per danni di notevole gravità o in caso di salvataggio, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne abbia avuta conoscenza.

Il predetto avviso alla Società deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo, le cause del sinistro e l'indicazione esatta di dove si trova l'unità da diporto per gli accertamenti peritali, **prima** dell'inizio delle riparazioni;

b) procedere al salvataggio dell'unità da diporto e comunque prendere tutte le misure necessarie (art. 1914 Cod. Civ.) per evitare o diminuire il danno. L'intervento della

Società per il salvataggio e/o la conservazione dell'unità da diporto non pregiudica i suoi diritti;

- c) compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa della Società contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 Cod. Civ.

Su richiesta ed a rischio e spese della Società devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni;

- d) far pervenire alla Società, nel più breve tempo possibile, copia della denuncia di "Avvenimento straordinario" fatta tempestivamente all'Autorità Marittima (all'Autorità Consolare se all'estero) all'arrivo in porto ai sensi dell'art. 182 Cod. Nav.

Nei casi di furto, rapina, pirateria ed altri sinistri derivanti da reato, l'Assicurato deve inoltre far pervenire alla Società copia della denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria od ai competenti Organi di Polizia. Se il furto, la rapina o la pirateria sono avvenuti all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità italiana e copia della stessa deve essere inviata alla Società.

ACCERTAMENTO DEL DANNO

Art. 3.7 – La Società ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione o della rimozione del relitto.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Art. 3.8 – Il limite massimo dell'obbligazione della Società è pari alla somma assicurata, salvo quanto previsto dall'art. 3.12

Il valore indicato nel frontespizio di polizza per ogni partita costituisce il limite di indennizzo per tali beni.

PERDITA TOTALE

Art. 3.9 – Fermo il limite indicato nell'articolo che precede, l'indennizzo per perdita totale dell'unità da diporto è pari al suo valore commerciale al momento del sinistro.

Si ha la perdita totale quando sia perduto il "corpo" dell'unità da diporto (partita "a – corpo" del frontespizio di polizza). e le altre partite assicurate esistenti a bordo e perdute nel medesimo sinistro.

ABBANDONO

Art. 3.10 – L'assicurato può abbandonare l'unità da diporto alla Società ed esigere l'indennità di perdita totale quando, in conseguenza di un unico sinistro:

- l'unità da diporto è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile ovvero

quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e l'unità da diporto non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;

- l'unità da diporto si presume perita ai sensi dell'art. 162 del Codice della Navigazione;
- l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'unità da diporto raggiunge il valore commerciale dell'unità stessa al momento del sinistro.

Dall'indennizzo è dedotto il valore del relitto e degli altri beni assicurati non danneggiati.

DANNI PARZIALI

Art. 3.11 – Nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse.

In caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, rimarrà a carico dell'Assicurato la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti (art. 535 Cod. Nav.).

L'indennità per danni parziali è soggetta alla “regola proporzionale” prevista dall'art. 1907 Cod. Civ. nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'unità da diporto al momento del sinistro.

Sono esclusi le riparazioni ed i rimpiazzamenti non riconosciuti necessari dal perito incaricato dalla Società. In caso di disaccordo l'Assicurato potrà nominare un proprio perito. I due periti potranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Il costo della prestazione del perito nominato dall'Assicurato sarà a suo carico mentre quello del terzo perito sarà ripartito in parti uguali fra l'Assicurato e la Società.

SPESE E COMPENSO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO- SPESE PER LA RIMOZIONE DEL RELITTO

ART. 3.12 – Le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto, imposta dalle Autorità competenti, sono indennizzabili entro un massimale pari alla somma assicurata, in eccedenza al limite di indennizzo per la perdita totale o abbandono o per i danni parziali.

La Società non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'unità da diporto da parte di salvatori o ricuperatori.

CESSAZIONE DELLA VALIDITA' DEL CERTIFICATO DI CLASSE

Art. 3.13 – Se il Contraente ha presentato il Certificato di Classe, attestante l'iscrizione dell'unità da diporto alla più alta classe del Registro Italiano Navale o del Lloyd's Register o dell'American Bureau of Shipping o di altro Registro approvato dalla Società e, al momento di un sinistro, il Certificato di Classe non risultasse in regolare corso di validità, l'indennità verrà ridotta nella stessa proporzione dello sconto goduto per la qualifica suddetta.

FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Art. 3.14 – Le indennità che risultassero dovute dalla Società, ad eccezione della perdita totale e dell'abbandono, saranno pagate previa deduzione dello scoperto e/o franchigia di € 2.000,00 che rimangono a carico dell'Assicurato.

Lo scoperto e/o franchigia indicati nel frontespizio si applicheranno raddoppiati nei seguenti casi:

- a) perdita totale o abbandono dell'unità da diporto costruita in ferro cemento;
- b) sottrazione totale dell'unità da diporto non iscritta nei registri di legge in conseguenza di furto, rapina e pirateria;
- c) perdita totale o abbandono o danni parziali conseguenti ad incendio di unità da diporto sprovvista di efficiente impianto fisso di estinzione comandato a distanza oppure automatico e munita di motore/i entro bordo o entro fuoribordo:
 - a benzina;
 - diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua;
- d) perdita totale o danni parziali ai battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio e motori fuoribordo, ma in questo caso si applicherà solo lo scoperto del 20% e non la franchigia.

RINUNCIA ALLA RIVALSA CONTRO IL COMANDANTE O IL CONDUCENTE

Art. 3.15 – La Società rinuncia alla rivalsa contro il comandante o il conducente dell'unità da diporto.

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Art. 3.16 – La Società pagherà le indennità a suo carico entro trenta giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi e, in caso di perdita totale e furto totale, l'estratto del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell'unità da diporto, se soggetta ad iscrizione.

In caso di abbandono, il termine di trenta giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte della Società o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso.

In caso di sinistro per il quale, da parte dell'Autorità Marittima, Giudiziaria o Amministrativa, siano in corso procedimenti per l'accertamento di eventuali responsabilità penali dell'Assicurato in relazione al sinistro, è facoltà della Società di sospendere la liquidazione delle indennità che potessero essere dovute all'Assicurato, fino a chiusura dell'inchiesta ovvero fino al deposito della sentenza penale irrevocabile.

Polizza di Assicurazione delle Unità da Diporto

Garanzie Aggiuntive

Sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza e se sia stato pagato il relativo premio, alle Condizioni e nei limiti della forma di garanzia stipulata e specificata nel frontespizio di polizza (garanzia "A" oppure "B" oppure "C"), e sono soggette alle prescrizioni, delimitazioni ed esclusioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

D) REGATE VELICHE

In deroga a quanto previsto dalle condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante la partecipazione dell'unità da diporto alle regate veliche compresi relativi allenamenti e prove.

Sono escluse da questa estensione di garanzia le unità da diporto a vela:

1. con armamento frazionato e crocette non acquartierate unitamente a sartie volanti strutturali;
2. con alberi in carbonio;
3. multiscafi;
4. prototipi.

Alle definizioni di cui al punto 1. si attribuisce il seguente significato:

Armamento frazionato: quando l'attacco dello strallo di prua all'albero è posizionato ad una altezza inferiore al 95% della lunghezza dell'albero stesso, misurata dalla coperta.

Crocette acquartierate: le crocette dell'albero la cui angolazione, rispetto alla sezione maestra dello scafo, è uguale o maggiore di 21 gradi.

Sartie volanti: le sartie, destinate a contrastare gli sforzi dell'albero ad armamento frazionato, che vengono tesate verso poppa. Le sartie volanti sono considerate strutturali quando, in presenza di armamento frazionato, l'albero non è dotato di crocette acquartierate.

L'assicurazione è prestata:

D-1) negli stessi limiti della forma di garanzia prescelta ("A" o "B" o "C"). Nel caso di scelta della forma di garanzia "A", i danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno risarciti in quanto siano conseguenza diretta di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, incaglio, urto e collisione dell'unità da diporto;

oppure:

D-2) esclusivamente nel caso di scelta della forma di garanzia "A" nei limiti della stessa. I danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno risarciti per qualsiasi avvenimento. Restano comunque esclusi gli spinnaker e/o gennaker ed i danni

conseguenti a deformazioni o piegatura delle vele.

I suddetti patti speciali (D-1 e D-2) non valgono durante la normale navigazione.

E) LOCAZIONE O NOLEGGIO OD ALTRI CONTRATTI DI UTILIZZO DELL'UNITA' DA DIPORTO

In deroga a quanto previsto dalle Norme che regolano l'Assicurazione dei danni all'Unità da Diporto, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione all'unità da diporto durante il periodo in cui essa è utilizzata in base a contratto di locazione o noleggio ovvero in base ad altro contratto a titolo oneroso, con o senza equipaggio.

F) SCUOLA DI VELA O DI GUIDA

In deroga a quanto previsto dalle Norme che regolano l'Assicurazione dei danni all'Unità da Diporto, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione all'unità da diporto durante il periodo in cui essa è adibita a scuola di vela o di guida purché sia presente a bordo un istruttore abilitato a termini di legge.

G) RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA PER DANNI DA INCENDIO

La Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti del cantiere o rimessaggio presso il quale si trova l'unità da diporto per danni allo stesso imputabili – salvo il caso di dolo – dovuti ad incendio durante la giacenza e durante i lavori di ordinaria manutenzione dell'unità da diporto nel detto cantiere o rimessaggio; l'azione di rivalsa non verrà altresì esercitata nel caso di dolo dei dipendenti di questi ultimi.

H) TRASFERIMENTI TERRESTRI

In deroga a quanto previsto dalle Norme che regolano l'Assicurazione dei danni all'Unità da Diporto, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante i trasferimenti a terra (incluse le soste o le giacenze nonché le operazioni di carico e scarico) dell'unità da diporto effettuati per ferrovia od a mezzo di idoneo autoveicolo o di idoneo carrello nell'ambito dei Paesi europei.

Tali trasferimenti devono essere effettuati nel rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni in vigore.

I) EVENTI SOCIO-POLITICI

In deroga a quanto previsto dalle Norme che regolano l'Assicurazione dei danni all'Unità da Diporto, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro.

Questa estensione è valida nei limiti geografici di cui all'art. 3.3 delle Norme che regolano l'Assicurazione dei danni all'Unità da Diporto con l'esclusione dei territori e delle acque territoriali dei Paesi extraeuropei, dell'Albania nonché degli Stati e delle Regioni autonome appartenenti o già appartenuti alla Jugoslavia.

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere da questa estensione di copertura in qualsiasi momento mediante preavviso di sette giorni da darsi con lettera raccomandata; il recesso diventa operante allo scadere del settimo giorno a partire dalla mezzanotte del giorno in cui una delle Parti ha comunicato tale recesso.

J) ALTRI DANNI ALL'APPARATO MOTORE ED ALL'IMPIANTO ELETTRICO

(Solo con la garanzia "A").

Premesso che il Contraente dichiara che l'apparato motore dell'unità da diporto assicurata è provvisto di efficiente congegno di rilevazione e/o di protezione in caso di surriscaldamento, l'assicurazione viene estesa a coprire i danni parziali dell'apparato motore ed all'impianto elettrico causati da cattivo tempo ovvero da surriscaldamento dell'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare.

La presente estensione comprende altresì i danni parziali all'apparato motore ed all'impianto elettrico conseguenti a vizio occulto, ferma l'esclusione delle parti affette da vizio.

Le indennità che risultassero dovute dalla Società, per questa estensione di garanzia, saranno pagate previa deduzione dello scoperto del 20% con il minimo di € 1.500,00.= che rimane a carico dell'Assicurato.

K) ACQUE NON PROTETTE

In parziale deroga all'art. 3.3 punto b) delle Norme che regolano l'Assicurazione dei danni all'Unità da Diporto, la garanzia è operante anche quando l'unità da diporto e/o il battello di servizio vengono lasciati fuori da un porto, senza persone a bordo, in acque marine esposte ai venti ed al movimento ondoso per oltre un quadrante, limitatamente alla giacenza temporanea, massimo giornaliera, nelle sole ore diurne.

Restano ferme le esclusioni di cui all'art. 3.5 delle Norme che regolano l'Assicurazione dei danni all'Unità da Diporto.

L) ALLUVIONE E INONDAZIONE

In parziale deroga all'art. 3.5 lettera e) delle Norme che regolano l'Assicurazione dei danni all'Unità da Diporto, la garanzia è operante anche per i danni derivanti da alluvione e inondazione.

M) BAGAGLI ED OGGETTI PERSONALI

(Solo con la garanzia “A”).

In parziale deroga all’art. 3.1 “Norme che regolano l’Assicurazione dei danni all’Unità da Diporto”, la garanzia viene estesa ai danni materiali e diretti agli indumenti, oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa, attrezzature da pesca, sportive e da immersione subacquea, biciclette, ciclomotori. I corredi foto-cine-ottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, ecc.) sono considerati quale unico oggetto.

Restano esclusi: documenti, denaro, titoli di credito, gioielli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d’arte e di antiquariato.

L’assicurazione è operante purché gli oggetti assicurati siano di proprietà del Contraente, dell’Assicurato e dei loro familiari e si trovino sull’unità da diporto descritta in polizza.

I danni agli oggetti assicurati sono risarcibili a seguito di furto e rapina ovvero in quanto siano direttamente conseguenti ai seguenti avvenimenti che colpiscono l’unità da diporto assicurata: incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto, collisione, affondamento, sommersione o allagamento dell’unità da diporto, ferme restando le prescrizioni, le delimitazioni e le esclusioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

Le indennità saranno pagate in base al valore commerciale degli oggetti perduti o danneggiati previa deduzione, in deroga all’art.3.14 delle Norme che regolano l’Assicurazione dei danni all’Unità da Diporto, dello scoperto del 20% dell’importo indennizzabile e con il limite di € 300,00.= per singolo oggetto e comunque per un importo complessivo non superiore al 3% della somma assicurata dell’unità da diporto.

N) DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE PER DANNI PARZIALI

(Solo con la garanzia “A” o “B”).

In deroga all’art. 3.11, terzo comma delle Norme che regolano l’Assicurazione dei danni all’Unità da Diporto, all’indennità per danni parziali non verrà applicata la “regola proporzionale”, prevista dall’art. 1907 del Cod. Civ., nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell’unità da diporto al momento del sinistro fino al limite del 30%.

L’applicazione della “regola proporzionale” sarà effettuata in relazione agli importi eccedenti il predetto limite.

Il Contraente

La Società

Documento firmato digitalmente